

Procedimento

Piano degli Interventi

Procedura

Variante parziale n. 5 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 LR 11/04

Fase

Adozione Delibera C.C. n. del

Approvazione Delibera C.C. n. del

Elaborato

Norme Tecniche Operative

Oggetto

Nuovo articolo delle NTO

Sindaco: **Stefani Alberto**

Assessore Edilizia Privata: **Pedron Gianluca**

Responsabile Settore Edilizia Privata: **Silvana Franco**

Consulente: **Antonio Buggin**



Data

Settembre 2023

Revisione

Versione: 1

Revisione: 2

ART. 5 TER - ZONE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA E DI RISCHIO IDRAULICO DA PGRA

Per le attività edilizie ed urbanistiche nelle aree perimetrate con classe di Pericolosità Idraulica si rimanda alle specifiche norme del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni vigente.

Per la redazione della Verifica di Compatibilità Idraulica si dovrà fare riferimento alle norme del PGRA e del software messo a disposizione dall'Autorità di Bacino, per verificare che l'intervento proposto sia in condizioni di sicurezza e non generi incremento di pericolosità dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa per un evento di piena caratterizzato da un tempo di ritorno pari a 100 anni.

In alternativa tali analisi possono essere condotte implementando un modello idraulico bidimensionale ad area limitata di adeguata estensione (almeno 2km a monte e a valle dell'area interessata) correlato alla tipologia di fenomeno (alluvione di pianura, alluvione costiera, colata detritica, alluvione torrentizia). Il modello nella configurazione esistente del territorio - stato di fatto - dovrà essere calibrato utilizzando come riferimento i risultati delle analisi prodotte dall'Autorità di bacino dalle quali consegue l'attuale mappatura del pericolo.

Si rimanda all'Allegato delle presenti NTO.

Allegato

Adeguamento al Piano Di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

1.a Riferimenti per l'adeguamento

La Direttiva Alluvioni 2007/60/CE istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni in tutto il territorio dell'Unione Europea. Viene prevista la costruzione di un Piano caratterizzato da scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni).

La mitigazione del rischio viene affrontata interessando, ai vari livelli amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo (pianificazione territoriale, opere idrauliche e interventi strutturali, programmi di manutenzioni dei corsi d'acqua), sia della Protezione Civile (monitoraggio, presidio, gestione evento e post evento), come stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni.

Tra gli scopi del PGRA significativa è la finalità di assicurare la necessaria sinergia tra le diverse discipline e azioni proprie della Protezione civile e quelle della pianificazione di bacino, tenendo conto che i temi trattati dai piani di protezione civile e dalla pianificazione (Piani di Assetto Idrogeologico o PAI e piani urbanistico-territoriali) pur correlati, agiscono su scenari di riferimento ed applicazione spazio-temporale profondamente diversi. I primi fondati su azioni di brevissimo periodo, i secondi caratterizzati da azioni ad elevata inerzia (spazio-temporale).

Nel contesto dei ruoli dei diversi strumenti di pianificazione il PGRA non costituisce automatica variante dei PAI - dei bacini componenti il distretto idrografico delle Alpi Orientali - che continuano a costituire riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del territorio, nonché per la pianificazione di settore che consideri l'assetto idrogeologico del territorio, ma bensì un ulteriore elemento di caratterizzazione della fragilità del territorio alla luce dei cambiamenti climatici in corso.

Nelle Norme tecniche del PGRA, all'articolo 7 comma 1 viene espressamente citato che: *"Le previsioni contenute nei piani di assetto e uso del territorio si conformano alle disposizioni del presente Piano"* e nel comma 2 che *"I Comuni territorialmente interessati attestano nel rilascio del certificato di destinazione urbanistica le eventuali classi di pericolosità e di rischio presenti"*.

I principali attendimenti che riguardano il territorio di Borgoricco sono:

1.a.1 Ristrutturazione edilizia di edifici in aree a pericolosità moderata P1

Il Piano di gestione del rischio alluvioni consente la realizzazione in via diretta degli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportano demolizione e ricostruzione di edifici esistenti né ampliamento superiore al 15 % del volume e della superficie totale.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con ampliamento superiore al 15 % del volume e della superficie totale, sono subordinati alla verifica di compatibilità idraulica laddove

l'Autorità di bacino attesti che il rischio connesso all'intervento superi il rischio specifico R2. L'attestazione di un rischio specifico R2 o minore consente la realizzazione dell'intervento in via diretta.

1.a.2 Ampliamento di edifici esistenti in aree a pericolosità moderata P1

Il Piano di gestione del rischio alluvioni consente l'ampliamento di edifici esistenti fino al 15% del volume e della superficie totale in via diretta, per una sola volta e senza modifica di destinazione d'uso.

L'ampliamento di edifici esistenti oltre il 15% del volume e della superficie totale, per una sola volta e senza modifica di destinazione d'uso, è subordinato alla verifica di compatibilità idraulica laddove l'Autorità di bacino attesti che il rischio connesso all'intervento superi il rischio specifico R2. L'attestazione di un rischio specifico R2 o minore consente l'ampliamento in via diretta.

1.a.3 Verifica di compatibilità idraulica in aree a pericolosità media P2

La verifica di compatibilità idraulica per gli interventi di nuova costruzione, per la ristrutturazione di edifici e per gli ampliamenti di edifici esistenti superiori al 15 % del volume e della superficie totale, è sempre richiesta laddove l'Autorità di bacino attesti che il rischio connesso all'intervento non superi il rischio specifico R2.

L'attestazione di un rischio specifico maggiore non preclude di per sé l'intervento che, tuttavia, deve essere rivalutato nella sua realizzabilità a fronte dell'individuazione di opere di mitigazione o misure idonee a diminuire il rischio connesso.

L'Autorità di bacino provvederà a rilasciare il proprio parere sulla verifica di compatibilità idraulica laddove chiamata a esprimersi all'interno di procedimenti preordinati al rilascio dei necessari titoli abilitativi.

1.a.4 Attestazione di rischio specifico maggiore di R2 in aree a pericolosità media P2

Laddove siano necessarie opere di mitigazione per la riduzione del rischio specifico R2 è possibile procedere ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. B1) e acquisire, tramite l'Amministrazione regionale, un parere preventivo sulla relativa efficacia in termini di diminuzione delle condizioni di pericolosità e del rischio connesso.

1.a.5 Edificabilità in zona agricola

Gli interventi edilizi previsti in funzione dell'attività agricola dalla legge regionale del Veneto n. 11/2004, possono essere realizzati nel rispetto della disciplina espressa dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni negli articoli 7, 9, 11, 12, 13, 14.

1.a.6 Veneto 2050 e PGRA

Gli interventi edilizi di ampliamento ammessi dalla legge regionale del Veneto n. 14/2019 oltre la soglia del 15% e gli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio ammessi dalla medesima legge, possono essere realizzati nel rispetto della disciplina espressa dal Piano di gestione del rischio alluvioni negli articoli 13 e 14 per gli edifici che ricadono in aree a pericolosità media P2 e moderata P1.

1.a.7 Verifica di compatibilità idraulica (PGRA) e valutazione di compatibilità idraulica (D.G.R.V. n. 2948/2009).

La verifica di compatibilità idraulica richiesta dal Piano di gestione del rischio alluvioni ha lo scopo di verificare, sulla base delle specifiche tecniche descritte nell'Allegato A delle norme di attuazione e diversificate per tipologia di

fenomeno alluvionale, che l'intervento da realizzare sia in condizioni di sicurezza e non generi incremento di pericolosità a valle o a monte dell'area interessata, assumendo come riferimento un tempo di ritorno pari a 100 anni.

La valutazione di compatibilità idraulica regionale si applica agli strumenti urbanistici comunali o varianti che comportino una trasformazione territoriale compatibile con il regime idraulico e ha lo scopo primario di garantire il principio dell'invarianza idraulica assumendo come riferimento un tempo di ritorno pari a 50 anni.

I due studi sono funzionali a valutazioni di tipo diverso. L'Autorità di bacino provvederà a rilasciare il proprio parere sulla verifica di compatibilità idraulica, nelle diverse ipotesi in cui essa è richiesta dal Piano di gestione del rischio alluvioni, laddove chiamata a esprimersi all'interno di procedimenti preordinati al rilascio dei necessari titoli abilitativi.